

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2005

che modifica la decisione 2003/858/CE per quanto riguarda l'elenco dei territori dai quali è autorizzata l'importazione di talune specie di pesci vivi, delle loro uova e gameti destinati all'allevamento nella Comunità europea (CE)

[notificata con il numero C(2005) 3964]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/742/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano ⁽²⁾, stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di pesci vivi, loro uova e gameti destinati all'allevamento nella Comunità.

(2) L'inserimento dell'osservazione «solo le carpe» nella tabella dell'allegato I alla decisione 2003/858/CE è stato causa di diverse interpretazioni relative all'applicazione della decisione. Per ottenere chiarezza la suddetta osservazione deve essere più precisa dal punto di vista tassonomico al fine di raggiungere l'obiettivo della decisione.

(3) Inoltre è opportuno semplificare la presentazione della tabella dell'allegato I al fine di evitare la ripetizione delle prescrizioni elencate nei modelli di certificati.

(4) Occorre pertanto modificare la decisione 2003/858/CE.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2003/858/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1, Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/914/CE (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 60).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Territori dai quali è autorizzata l'importazione di talune specie di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità europea (CE)

Stato		Territorio		Osservazioni (1)
Codice ISO	Denominazione	Codice	Descrizione	
AL	Albania			
AU	Australia			
BR	Brasile			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
BG	Bulgaria			
CA	Canada			
CL	Cile			
CN	Cina			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
CO	Colombia			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
CG	Congo			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
HR	Croazia			
MK (2)	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
ID	Indonesia			
IL	Israele			
JM	Giamaica			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
JP	Giappone			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
MY	Malaysia (unicamente la Malaysia occidentale peninsulare)			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
NZ	Nuova Zelanda			
RU	Russia			
SG	Singapore			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
ZA	Sudafrica			
LK	Sri Lanka			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
TW	Taiwan			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
TH	Tailandia			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
TR	Turchia			
US	Stati Uniti			

(1) Non vi sono limitazioni se la casella rimane vuota. Se un paese o un territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un'osservazione, ad esempio "solo uova".

(2) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.»